

COMUNICAZIONE N. 141 DEL 26 MARZO 2025

Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Alla Segreteria alunni
I.C. Cantù 2

OGGETTO: Evasione obbligo scolastico: doveri di famiglie e genitori (ai sensi della L. n. 159 del 13 / 11 / 2023, art. n. 12).

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123 (Decreto Caivano), convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.)

La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

1. MANCATA ISCRIZIONE: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

2. ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

1. MANCATA ISCRIZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo le famiglie / i tutori, invitandoli ad ottemperare alla legge.

I Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici identifica, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, le famiglie / i tutori invitandoli ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il le famiglie / i tutori, previamente ammoniti:

- non dimostrino di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustificano con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;

OPPURE

- non conducano il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. le famiglie / i tutori che, ammoniti dal Sindaco (ai sensi dell'art. 114, comma 1), non abbiano adempiano a questo obbligo **sono puniti con la reclusione fino a due anni.**

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza.

2. ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica (attraverso le segnalazioni puntuali dei docenti) la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- gli alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;

OPPURE

-gli alunni la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi e lo comunica, attraverso i docenti, senza ritardo, alla famiglia / al tutore.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione della famiglia / tutore.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. la famiglia / il tutore che, ammoniti dal Sindaco ai sensi dell'art. 114, comma 4, non dimostri di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno**, a seguito della denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario da parte del Sindaco (art. 331 del c.p.p.).

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza.

NOTA PER LE FAMIGLIE

Al netto delle implicazioni di legge, si desidera richiamare l'attenzione delle famiglie sull'importanza dell'obbligo scolastico e sulla necessità di garantire la frequenza regolare dei minori alle lezioni.

L'istruzione è un diritto fondamentale e un dovere per tutti i minori, come sancito dalla Costituzione italiana e dalle normative vigenti. La frequenza regolare a scuola è essenziale per garantire ai bambini, bambine, ragazzi e ragazze un percorso di apprendimento efficace e per sviluppare le competenze necessarie per il loro futuro.

L'evasione dell'obbligo scolastico, anche per brevi periodi, può avere conseguenze negative sul rendimento scolastico, sulla socializzazione e sullo sviluppo personale degli alunni.

Si invitano pertanto le famiglie a collaborare con la scuola per garantire la frequenza regolare dei minori, comunicando tempestivamente eventuali assenze e **fornendo sempre le relative giustificazioni**. In caso di difficoltà o problemi, non esitate a contattare i docenti o la dirigenza scolastica per trovare insieme soluzioni adeguate.

Si ricorda che la scuola è un ambiente di crescita e di opportunità, pur con tutte le difficoltà del caso, e la vostra collaborazione è fondamentale per il loro successo.

Cordialmente,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


F. to Gian Maria Rovelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

Allegati

- ALLEGATO A
- ALLEGATO B

ALLEGATO A
MANCATA ISCRIZIONE



**ALLEGATO B
ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

